

Cristiani nucleari?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione intorno a un curioso libretto recentemente allegato a numerosi settimanali diocesani.

“La Santa Sede è favorevole e sostiene l’uso pacifico dell’energia nucleare, mentre ne avversa l’utilizzo militare”. Questa affermazione del cardinale Renato Raffaele Martino, presidente emerito del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, rappresenterebbe la posizione ufficiale della Chiesa in merito alla reintroduzione dell’energia nucleare programmata dal governo italiano.

O, almeno, è quanto afferma un opuscolo che da qualche tempo viene distribuito con i giornali diocesani, dietro compenso per la “pubblicità”.

Scopo dichiarato, “fornire un quadro completo della situazione energetica italiana e mondiale, valutare gli aspetti positivi e quelli, invece, più problematici e lasciare alla valutazione del lettore il giudizio sulla necessità o meno del ritorno al nucleare”.

Ma la dichiarata asetticità del libello è sconfessata nelle pagine 3 e 4 (in giallo su fondo bianco, come quelle che sintetizzano i vantaggi di questa fonte energetica!), dove, citando il cardinale, si afferma che Benedetto XVI, sostiene la necessità dello sviluppo sulla scia dei suoi predecessori ed auspica l’uso pacifico della tecnologia nucleare, fatti salvi sicurezza e sviluppo.

Si ricorda anche il concreto impegno della Santa Sede come membro fonda-

tore dell’IEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica legata all’ONU, fin dal 1957.

“Ragionevolezza”, “dibattito illuminato e responsabile”, “politica energetica integrata” sono i capisaldi di questa argomentazione.

Nelle pagine successive si passa a chiarire che cosa è il nucleare e quali sono i vantaggi del suo utilizzo. Tra l’altro apprendiamo che “i reattori più innovativi attualmente in funzione sono quelli di terza generazione. Essi permettono di coniugare competitività economica nella produzione dell’energia con un’estrema sicurezza, garantita anche nel caso di gravi incidenti.” L’uranio, si dice, è un elemento comune, molto diffuso in natura: nel nostro pianeta ne esistono 25 milioni di tonnellate, senza considerare “riserve di uranio non ancora scoperte ma probabili”! E’ dunque “l’unica alternativa credibile e industrialmente sfruttabile ai combustibili fossili”. La superiorità dell’uranio rispetto ai combustibili fossili si rileva anche nelle scorie: “i residui di scarto della combustione di petrolio e carbone sono infatti due milioni di volte maggiori di quelli prodotti dalla fissione nucleare”. In Italia, le otto centrali nucleari di prossima installazione produrranno una quantità di rifiuti nucleari pari a circa 12 container.

La “grande importanza” del nucleare è testimoniata dal fatto che a questa fonte si deve la produzione del 15% dell’energia mondiale.

A sostegno di queste tesi si cita Carlo Rubbia, dimenticando che il premio Nobel per la fisica si è espresso recentemente più di una volta contro il nucleare per la scarsa sicurezza delle centrali, per il problema delle scorie, per la limitata rilevanza dell’uranio a livello mondiale (6%), per la previsione dell’esaurimento di questa fonte di energia fra 35/40 anni.

In 10 domande e 10 risposte si articola la difesa d’ufficio del nucleare.

Sicurezza, efficienza, convenienza,



“Papa Ratzinger ha auspicato l’uso pacifico della tecnologia nucleare... Il tutto senza dimenticare il concreto impegno della Santa Sede come membro fondatore dell’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica legata all’Onu, fin dal 1957”


di sbarramento procedurale: deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato se non risultano rispettate alcune tempistiche interne al procedimento. Dal momento del rinvio a giudizio deve essere pronunciata la sentenza di primo grado entro due anni; ulteriori due anni saranno il termine massimo per pronunciare la sentenza di Appello ed ulteriori due anni per il giudizio in Cassazione.

Il giudizio penale dovrà giungere alla sua definitività entro sei anni complessivi, senza, peraltro, considerare eventuali patologie del grado di giudizio in corso che costringano alla rinnovazione delle fasi istruttorie o dibattimentale

La novella legislativa proposta, in sé con-

siderata, potrebbe anche non dispiacere a chi ritiene che sia un preciso diritto dell’imputato (ed anche un elemento di civiltà giuridica di un moderno Stato di diritto) che un pronunciamento definitivo sulla responsabilità penale si abbia nel minor tempo possibile (e comunque in un tempo oggettivamente ragionevole). C’è comunque il pericolo che si giunga a porre in essere, da parte del difensore dell’imputato manovre “ostruzionistiche” – anche legittime in talune ipotesi – che portino all’allungamento della fase dibattimentale (soprattutto nel I grado in cui l’istruzione probatoria – cioè l’acquisizione delle prove documentali e

(Continua a pagina 2)



“Recentemente anche Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate ha fatto riferimento a questa energia del futuro”

tempistica, collocazione, scorie, situazione mondiale: ogni dubbio dovrebbe essere fugato da risposte concise e parziali, oltre che chiaramente di parte.

Così non si dice che la sicurezza non è totale, che i costi di avvio e di dismissione sono altissimi e che li pagheremo in bolletta, che i tempi di realizzazione sono incompatibili con la più volte conclamata urgenza di produrre più energia, che non si conoscono i criteri di scelta dei siti, che non esiste un piano di allocazione delle scorie, che la produzione di CO2 conseguente alla costruzione delle centrali ci porterebbe ben al di là di quanto previsto dal Protocollo di Kyoto, ed infine che non abbiamo bisogno di ricorrere al nucleare perché la richiesta di energia nel nostro Paese potrebbe essere soddisfatta dal ricorso alle energie rinnovabili, da una più oculata distribuzione, da una campagna per il risparmio e l’autoproduzione.

Solo qualche interrogativo:

- chi ha commissionato la pubblicazione di questo opuscolo e perché?
- perché è distribuito attraverso i giornali diocesani?
- veramente serve a informare e a suscitare un dibattito?
- ci si può accontentare della spiegazione, fornita da qualcuno, che l’autore è una società di servizi pubblicitari che sponte sua lo pubblica e lo distribuisce? Che c’entra la Chiesa?

Luisanna Usai

usai.luisanna@tiscali.it

La vittima, la verità e la prescrizione

Nuove prospettive dalle riforme del diritto penale?

Una questione centrale del diritto penale, ma con profili legati anche all’ambito processuale, molto dibattuta negli ultimi mesi, è la prescrizione del reato, meccanismo previsto nel codice penale e nel codice di procedura penale per porre dei limiti temporali alla pronuncia di una sentenza di condanna nel caso in cui sia decorso un certo lasso di tempo tra la commissione del reato e la pronuncia della Sentenza definitiva di condanna.

Nell’ordinamento penale italiano si devono già distinguere due diversi istituti: la prescrizione del reato e la prescrizione della pena che hanno come funzione l’estinzione del procedimento penale iniziato nel primo caso e la non applicazione di una pena già comminata essendo decorso un lasso di tempo senza che sia stata eseguita nel secondo caso (disciplinati rispettivamente agli artt. 157 e 172 c.p.).

Le ipotesi di riforma del diritto penale incideranno sull’istituto della prescrizione del reato. Il diritto penale vigente, in base all’art. 157 c.p., prevede la regola generale che “la prescrizione estingue il reato decorso il periodo corrispondente al massimo della pena e comunque in un tempo non inferiore a sei anni per i delitti ed a quattro annise si tratta di contravvenzioni”, con alcune regole derogatorie legate all’applicazione di particolari circostanze (dette ad effetto speciale) che possono incidere sui massimi edittali.

Recentemente si sta ponendo una nuova questione, di origine più strettamente processuale, legata ad una proposta di legge di iniziativa governativa, che vuole giungere alla declaratoria di intervenuta prescrizione sulla base di una “calendarizzazione dei tempi processuali”: il sistema proposto, infatti, crea una sorta

La santità della vita cristiana

Le pagine che giungono dall’Oriente cristiano si mostrano splendide nei loro contenuti e nelle loro forme, anche se, ad essere sinceri, il lettore “occidentale” in una prima fase non può non percepirvi una certa “ruvidezza” o un senso di “fastidio”: ciò è dovuto perlopiù a una sensibile, anche se non sostanziale, differenza linguistica e terminologica.

Eppure, sotteso ad ogni passo risiede un ottimismo antropologico che la tradizione occidentale sembra aver dimenticato.

(Continua a pagina 2)

(Continua da pagina 1 / La prescrizione del reato...)

testimoniali — richiede passaggi a volte lunghi e legati a procedure formali facilmente eccezionali da difese, anche inutilmente, pignole); sarà rimessa alla deontologia professionale di ciascun difensore evitare l'adozione tali tecniche dilatorie. Basterà?

Sorge un dubbio: che si voglia seguire la ricerca di un mero parametro qualitativo di "efficienza", di ottimizzazione degli "obiettivi" del sistema giustizia, di arrivare a sentenze pronunciate in breve tempo (ma forse troppo in fretta) che non ricercano la verità ma hanno solo il tempo di "acquisire prove". L'istruzione probatoria (soprattutto nel caso siano disposti strumenti tecnici di ausilio del giudizio quali perizie o comunque valutazioni tecniche affidate a Consulenti Tecnici del Giudice e non siano solo ascoltati alcuni testimoni) può non risolversi in breve tempo nel I grado (ed anche in II grado, giudizio che spesso si risolve in poche udienze, può aversi un allungamento dei tempi di chiusura del dibattimento qualora sia disposta una integrazione dell'istruzione probatoria, magari incompleta per la necessità di rispettare la tempistica prescritta, già svolta in I grado).

Oggi la prescrizione del reato è disciplinata in modo diverso secondo la gravità del reato commesso (un reato che prevede una pena edittale minima, perciò, avrà un termine prescrizione più breve mentre i reati più gravi potranno anche non cadere mai in prescrizione). Ciò risponde ad una esigenza di giustizia e rispetta anche i principi costituzionali di rieducazione del reo: l'esigenza di comminare la sanzione penale deve permanere tanto più a lungo quanto più grave è il reato commesso proprio per consentire che la rieducazione dovuta alla pena da espiare sia impedita dal maturare di prescrizioni processuali.

Il nuovo sistema (eccettuare alcune ipotesi di reato cui — dovrebbero, almeno secondo le proposte di legge circolate — applicarsi termini prescrizione equivalenti a quelli ora vigenti) equipara il termine di durata di una istruttoria per un processo per omicidio colposo o frode finanziaria o truffa o rapina a quello legato ad un giudizio bagatellare su percosse o alle lesioni, equiparando il trattamento di reati molto diversi, almeno ai fini del computo della prescrizione.

E la vittima, magari di reati anche gravi

se non addirittura odiosi? Non dovrebbe forse essere il centro dell'azione dello Stato nella repressione dei reati commessi?

Non sembra che lo spirito delle norme in itinere vada in questa direzione.

L'accertamento contenuto nella sentenza penale di merito, consente al soggetto danneggiato che si sia costituito parte civile di ottenere una pronuncia sull'*an* e sul *quantum* della responsabilità, anche ai fini risarcitori del reo e, anche nell'ipotesi in cui si scelga di agire solo nell'ambito del processo civile, almeno, consente di opporre al colpevole le risultanze del processo penale che hanno fondato il giudizio di colpevolezza e di dibattere esclusivamente il *quantum* del risarcimento dovuto all'offeso o al danneggiato.

Senza contare che giungere ad una pronuncia penale di merito, anche attraverso una attività istruttoria compiuta e completa, in alcuni casi, consente di ricercare quella verità sostanziale, di perorare quell'anelito alla giustizia che dovrebbe contraddistinguere anche l'Eticità dello Stato e, comunque, di rendere giustizia agli interessi personali o patrimoniali della vittima sacrificati dal reato.

Rimandare al giudizio civile accertamenti tecnici (magari di lungo svolgimento e quindi che saranno trascurati in sede penale data la cesoia procedimentale) non fa altro che aumentare i costi del processo civile per le vittime e finisce per consentire solo a chi può economicamente permettersi di sostenere i costi delle consulenze e delle anticipazioni dovute ai difensori per l'attività prestata (con il rischio che il reo abbia nel frattempo alienato i beni e lasci anche insoddisfatto il danneggiato, due volte beffato dall'Ordinamento. Infine, se, almeno fino ad oggi, poteva ritenersi un valido deterrente alla commissione di un reato la minaccia di applicazione di una pena, il prevedere condizioni più stringenti per l'accertamento della responsabilità penale farà sì che i processi pendenti si riducano e, probabilmente anche che le sentenze definitive di merito diminuiscano. Ma consentirà la diminuzione dei reati?

Probabilmente NO.

Paolo Gallo

(Cultore della Materia
di Filosofia del Diritto)

paolo78gallo@hotmail.com

(Continua da pagina 1 / La santità...)

Che non si abbia a che fare con un ottimismo bieco o con una forma di buonismo è dimostrato dal fatto che non è un tratto che si palesi subito, esso anzi viene sovente volontariamente celato e appare solo dopo un po'. I riferimenti, tradizionali per l'Oriente cristiano, all'asceti, ai detti dei Padri del deserto, alle vite dei monaci ecc., che sono riferimenti molto insistiti in questi testi, sembrano inattuati. Tuttavia, ciò che se ne ricava è la coscienza che sì, si può vivere da cristiani in qualsiasi situazione, in qualsiasi stato di vita, in qualsiasi luogo, con la stessa intensità, con la stessa profondità, con la stessa santità.

In effetti, l'antropologia che è inscritta nella spiritualità Orientale parte dall'esperienza della Grazia, laddove invece spesso in Occidente si parte dall'esperienza del peccato. Lì si parla dell'uomo trasfigurato in Cristo attraverso i sacramenti, qui si parla dello sforzo morale dell'uomo. Lì ci si aspetta il massimo dall'uomo "divinizzato", qui ci si aspetta il minimo necessario per definire una vita "eticamente" cristiana.

Ovviamente, si tratta di una distinzione troppo netta, eppure l'individuazione di queste due differenti visioni non è forse infondata. Ed è paradossale come certe forme che ha assunto la spiritualità e la morale della chiesa d'Occidente possano apparire come forme ascetiche molto più estreme e complesse se paragonate a quelle dei Padri del deserto. Tanto appare semplice la vita dei Padri del deserto, quanto difficile appare la realizzazione della vita morale cristiana. Certamente, tutti i santi — d'Oriente e d'Occidente — hanno sperimentato questa semplicità di vita, ma l'eroismo di cui vengono adornati i santi presso la Chiesa cattolica tende a mettere in secondo piano la semplicità che invece è il tratto autentico della loro santità, della santità cristiana.

Tutti i santi hanno certamente vissuto l'eroismo della fede. Il fatto è che non c'è cristiano che non sia chiamato a vivere quell'eroismo, ma innanzitutto è necessario comprendere precisamente cosa sia una "fede eroica".

Preliminarmente, cominciamo con l'escludere dalla fede eroica gli eventi eclatanti o miracolistici: seppure possano verificarsi nella vita di un santo, certamente non ne costituiscono un tratto caratteristico per la fede.

Il secondo punto, il punto decisivo, è quello della scelta del Regno. In molti casi questo ha assunto l'unica forma negativa della rinuncia: se vuoi seguire il Signore, se vuoi accogliere la sua Grazia, devi rinunciare a molte cose. Lo si chiama ascetismo, ma la rinuncia in sé stessa non è ascetismo, e se

anche lo fosse non sarebbe comunque ascetismo cristiano.

«Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» (Mt 13, 45-46). La rinuncia cristiana non è affatto rinuncia fine a sé stessa, non è mortificazione, non è rifiuto del mondo creato. È perché si è trovata la perla più preziosa al mondo, che si vende tutto, e così si diventa i più ricchi. Il centro non è l'atto di rinuncia, ma l'acquisto di qualcosa di più prezioso.

Il mercante di perle non ha altro fine nella sua vita che cercare perle, ma trovata la perla di vero valore fa di tutto per acquistarla. È la realizzazione della sua vita che egli compie acquistando quella perla.

Ma al cristiano si prospetta un "affare" ancora più grande: vera perla, la vera vita, la vita nuova in Cristo non ha prezzo, perché con quale cosa della vita di prima la si potrebbe contraccambiare?

Eppure, Dio nel Figlio si è fatto moneta e riscatto, infatti «tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno" (Lc 10,34), perché il denaro lo do io, il denaro che ti serve sono io».

Cristo stesso, poi, si è fatto luogo di scambio e misura, si è fatto egli stesso scambio. "Mirabile scambio" dice la Chiesa a Natale, e così dice dell'Incarnazione, ma nello stesso tempo pronuncia un altro nome di Gesù, perché Egli è l'Emmanuele, "Dio è (per sempre) con noi", perché in Lui l'umanità è stata comprata definitivamente dalla divinità.

Ma il nome "Mirabile scambio" annuncia anche la profezia della Pasqua di Cristo, Egli ha scambiato la sua condizione immortale divina con la condizione mortale umana, Egli ha scambiato la nostra morte con la sua vita immortale. L'affare è ormai concluso, lo "scabellum" è ormai inclinato, la bilancia è ormai piegata per sempre a favore dell'uomo.

Dunque, se il cristiano sceglie il Regno, se sceglie di seguire Cristo, di dimorare in Lui, non è la rinuncia ciò che conta, ma ciò che egli vuole acquistare. Gli Orientali definiscono questo "affare" concluso tra Dio e l'uomo "visione della luce taborica" e "trasfigurazione dell'uomo".

L'"affare" è già concluso, lo «spettacolo» (Lc 23, 48) della croce è già davanti agli occhi degli uomini. Gli occhi dell'uomo però devono essere in grado di riconoscerlo. Tutte le rinunce possibili in questo mondo non basterebbero a vedere con nuovi occhi questa luce, ma basta, e qui sta la santità cristiana, un semplice nudo «sì».

Girolamo Pugliesi

girolamo.pugliesi@gmail.com



Il MEIC è il Movimento Ecclesiale d'Impegno Culturale, nato nel 1980 per proseguire l'impegno laicale del Movimento dei Laureati cattolici (1932-1980) nel porre in dialogo fede e cultura, Chiesa e mondo, vita cristiana e vita civile.

È una proposta per laureati, specializzandi, dottorandi, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo e non solo...

Il MEIC si incontra regolarmente il quarto sabato del mese.

Presso l'Istituto delle Suore Orsoline (via Lanzzone - MM 2 Sant' Ambrogio - Milano).

CIRCOLO ROMANO GUARDINI
DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
Aderente al MEIC
c/o Centro Pastorale - Università Cattolica
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
tel. (Centro Pastorale): 02.7234.2238
e-mail: info@meic-unicatt.it

Per rimanere costantemente informato sulle nostre attività e sui nostri appuntamenti, iscriviti alla nostra Newsletter quindicinale, inviando un e-mail vuoto a:

newsletter_meic_unicatt-subscribe@googlegroups.com

Potrai annullare la tua iscrizione in ogni momento.

TILLANDSIA

a cura del Circolo Romano Guardini, il MEIC in Università Cattolica di Milano
c/o Centro Pastorale dell'U.C., Largo Gemelli 1, 20123 Milano; e-mail: info@meic-unicatt.it

www.circologuardini.it

www.meic-unicatt.it

Scaricate i numeri precedenti dal sito:

www.circologuardini.it

www.meic-unicatt.it